

Spettabili
CLIENTI E LORO INDIRIZZI

Inviata via mail

Circolare n. 11/2017 del 6 ottobre 2017

Nuove modalità comunicazione infortuni

Con il **Decreto n. 183 del 25 maggio 2016**, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, sono state definite le regole tecniche per la **realizzazione e il funzionamento del SINP** (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) che sarà operativo a partire dal prossimo 12 ottobre.

Come da nostra circolare n. 01/2016, l'emanazione del decreto in parola comporta (decorsi 6 mesi come previsto dal comma 1-bis, dell'art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, successivamente portati a 12 mesi dalla Legge 19/2017 c.d. *milleproroghe*) l'operatività dell'**obbligo di comunicazione**, a carico dei datori di lavoro, a fini statistici e informativi, degli **infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento**.

Pertanto **dal 12 ottobre 2017** i datori di lavoro dovranno adempiere a **due distinti doveri**:

- a) trasmettere, per via telematica all'Inail, la **comunicazione** a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, **entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico**;
- b) trasmettere, per via telematica all'Inail, la **denuncia** a fini assicurativi degli infortuni, che comportano una **prognosi superiore a tre giorni** (nulla cambia da questo punto di vista rispetto a quanto già oggi avviene), **entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico**.

Al fine di **evitare un doppio adempimento** da parte del datore di lavoro, le due previste denunce saranno coordinate nel seguente modo:

- **in caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni**, il datore di lavoro trasmetterà la tradizionale denuncia indicando i dati previsti dal TU.
- **in caso di infortunio con prognosi pari o inferiore a tre giorni**, il datore di lavoro trasmetterà esclusivamente la denuncia a fini statistici; qualora l'infortunio si dovesse protrarre oltre il terzo giorno, il datore di lavoro integrare l'iniziale denuncia con i dati previsti dal TU.

Si ricorda, infine, che la mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 Euro; mentre la mancata denuncia di infortunio comporta una sanzione amministrativa da 1.906,00 a 4.932,00 Euro.

Per permettere allo Studio di adempiere correttamente rispetto a quanto sopra si richiede fin da subito di trasmetterci copia di tutti i certificati di infortunio ricevuti, indipendentemente dalla loro durata. Lo Studio così determinerà se c'è un obbligo di comunicazione o di denuncia dell'infortunio.

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari legati al caso specifico e con l'occasione porge cordiali saluti.


Studio Suardi Claudio